



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 46 del 20/02/2026

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di Febbraio alle ore 13:15, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Adriana Poli. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Giacomo Mazzeo. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno allegato alla convocazione.

Intervengono per la trattazione dell'argomento in oggetto gli Assessori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	POLI ADRIANA	X	
<u>2</u>	vice Sindaco	GIORDANO ANGUILLA ROBERTO	X	
<u>3</u>	Assessore	MARTINI SEVERO	X	
<u>4</u>	Assessore	BATTISTA LUCIANO	X	
<u>5</u>	Assessore	MARGIOTTA MARIA GABRIELLA		X
<u>6</u>	Assessore	GRECO MARIA LUISA	X	
<u>7</u>	Assessore	CAPOCCIA GIANCARLO	X	
<u>8</u>	Assessore	SCORRANO GIANPAOLO	X	
<u>9</u>	Assessore	GUIDO ANDREA	X	
<u>10</u>	Assessore	CALO' LAURA	X	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha introdotto la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire, con delibera di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino ad € 5 per notte di soggiorno;
- che con Deliberazione del C.C. n. 55 del 01/08/2012 e ss.mm.ii. è stata istituita, ai sensi del citato D.Lgs. 23/2011, nella Città di Lecce, l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento che ne disciplina l'applicazione;
- che l'art. 42, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2021 sono state determinate le tariffe dell'imposta di soggiorno ad oggi vigenti;
- che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato:

- che l'art. 4, c.7, del D.L. n.50 del 24/04/2017, conv. dalla Legge n. 96/2017, ha introdotto la possibilità di intervenire in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, mediante la deroga ivi prevista: *"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16 lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi"*;
- che l'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento prevede che la misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 entro quella massima stabilita per legge.

Preso atto dell'accordo preventivo, ex art. 6 del vigente Regolamento, avvenuto tra l'A.C. e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative tenutosi in data 14 gennaio 2026 (il cui verbale è agli atti dell'Ufficio).

Ritenuto opportuno porre in essere una rimodulazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno al fine di porre in essere un miglioramento ed ampliamento dei servizi pubblici dedicati al turismo nonché specifici interventi rivolti alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e alla organizzazione e realizzazione di eventi culturali.

Di stabilire di conseguenza l'applicazione delle seguenti tariffe per l'imposta di soggiorno presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lecce:

Tipologia della Struttura	Tariffa in euro alta stagione dal 01/04 al 31/10	Tariffa in euro bassa stagione dal 01/11 al 31/03
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso	Euro 5,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 4 stelle, dimore storiche-residenze d'epoca.	Euro 4,50 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 1, 2, 3 stelle, residenze turistico alberghiere.	Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, agriturismi, alberghi diffusi, case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all'aria aperta.	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Locazioni brevi	Euro 2,50 a notte per massimo 7 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 7 notti consecutive

Precisando che le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura sopra richiamata prevedono un periodo di alta stagione dal 01/04 al 31/10 e un periodo di bassa stagione dal 01/11 al 31/03 e solo per locazioni brevi i pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno sono massimo 7 notti consecutive;

Dato atto che il relativo gettito, così come disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, contribuendo nel suo contesto ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, e ss.mm.ii., conv. dalla Legge 214/2011, che al comma 15 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360"* e al comma 15-quater che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"*.

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Responsabile dell'istruttoria il Funzionario
Avv. Francesca Coluccia

L'Assessore al ramo Avv. Maria Luisa Greco, vista la relazione d'ufficio propone la seguente deliberazione

la GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;
- la Legge 267/2000;
- il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con deliberazione del
C.C. n. 55 del 01.08.2012 e ss.mm.ii.;
- la D.G.C. n. 26 del 04/02/2021;
- l'art 48 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, nei limiti di quanto prescritto per legge;

A voti unanimi e favorevoli, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) Di determinare le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per persone e per pernottamento suddivisa per tipologia di struttura e per categoria:

Tipologia della Struttura	Tariffa in euro alta stagione dal 01/04 al 31/10	Tariffa in euro bassa stagione dal 01/11 al 31/03
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso	Euro 5,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 4 stelle, dimore storiche-residenze d'epoca.	Euro 4,50 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 1, 2, 3 stelle, residenze turistico alberghiere.	Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, agriturismo, alberghi diffusi, case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all'aria aperta.	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Locazioni brevi	Euro 2,50 a notte per massimo 7 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 7 notti consecutive

Precisando che le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura sopra richiamata prevedono un periodo di alta stagione dal 01/04 al 31/10 e un periodo di bassa stagione dal 01/11 al 31/03 e solo per locazioni brevi i pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno sono massimo 7 notti consecutive;

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del D.L.201/2011, e ss.mm.ii., conv. dalla L. 214/2011;

3) di dare atto che le misure dell'imposta di cui al punto 1) hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, come disposto dall'articolo 13, comma 15-quater del D.L. 201/2011 di cui al precedente punto;

4) di dare atto che le misure dell'imposta di cui al punto 1) potranno essere variate con Delibera della Giunta Comunale in deroga all'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 ed avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo dalla pubblicazione di cui al precedente punto;

5) Di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle tariffe deliberate.

Stante l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, la Giunta Comunale, previa

votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario Generale
Giacomo Mazzeo
(atto sottoscritto digitalmente)